

anno 9 numero 2 marzo aprile 2015

ISBN 978-88-6907-120-1

Espropri *online*

l'espropriazione per pubblica utilità

notiziario bimestrale
di giurisprudenza

Espropri *online*

l'espropriazione per pubblica utilità

notiziario giurisprudenziale

fondato e diretto da Paolo Loro

anno 9 numero 2
marzo aprile 2015



fax: 049 9710328 e-mail: info@esproprioonline.it

La presente pubblicazione è composta da una selezione delle notizie più lette - derivanti dalla giurisprudenza in materia di espropriazione per pubblica utilità - pubblicate nel bimestre di riferimento dalla rivista telematica www.esproprioonline.it. Alle massime/sintesi sono associati i brani pertinenti originali delle sentenze a cui esse si riferiscono.

Copyright © 2015 Exeo S.r.l.. Tutti i diritti riservati. Le massime/sintesi, quando costituiscono una rielaborazione delle pronunce da cui sono tratte, sono opera protetta dal diritto di autore e possono essere utilizzate solo citando la fonte e per fini non commerciali. La classificazione delle stesse e il titolo della notizia costituiscono parimenti opera protetta dal diritto di autore, di cui nessun uso è consentito senza l'autorizzazione di Exeo srl. Quanto alla riproduzione delle sintesi/massime, sono consentite esclusivamente citazioni in virgolettato a titolo di cronaca, studio, critica, recensione, attività della pubblica amministrazione o professionale, accompagnate dall'indicazione della fonte. Ogni altra riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo è vietata senza l'autorizzazione scritta dell'editore. È consentita la stampa e l'utilizzo in più dispositivi ad esclusivo uso personale della persona fisica acquirente, o del singolo destinatario del prodotto in caso di soggetto acquirente diverso da persona fisica: ogni diversa utilizzazione e diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque altro, è vietata. Sarà perseguita nelle sedi opportune ogni violazione dei diritti d'autore e di editore. Alle violazioni si applicano le sanzioni previste dagli art. 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della legge 633/1941.

Disclaimer: pur compiendo ogni ragionevole sforzo per assicurare che le massime/sintesi siano elaborate con la cura necessaria, si avverte che errori, inesattezze, ambiguità od omissioni sono sempre possibili, anche a causa dell'intrinseca complessità della materia e dell'incessante susseguirsi di svariati orientamenti dottrinali e giurisprudenziali di cui può essere dato conto solo parzialmente. Con riguardo a ciò, l'editore, il curatore e gli autori si esimono da ogni responsabilità, invitando l'utente a verificare in ogni caso la massima di interesse con il contenuto della relativa sentenza.

Periodico bimestrale registrato al Tribunale di Padova registro stampa 30 maggio 2007 n. 2087 | Numero finito di elaborare il 4 maggio 2015 | Materia: espropriazione per pubblica utilità | Tipologia: notiziario | Formato: digitale, pdf | Codice ISBN 978-88-6907-120-1 | Prezzi: abbonamento annuale (6 numeri) € 100 IVA inclusa per i non abbonati ad una rivista telematica del network Territorio.it - € 75 IVA inclusa per gli abbonati ad una rivista telematica del network Territorio.it. Pagamento in ccp 40217887 Exeo srl piazzetta Modin 12 PD causale "abbonamento rivista EOL bimestrale". IBAN per bonifici IT85V0760112100000040217887. Non sono ammessi pagamenti decurtati di spese di tesoreria | Editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 15200/2007 c. s. i. v. € 10.000, 00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova - sede operativa: via Dante Alighieri 6 int. 1 35028 Piove di Sacco PD info@exeo.it. | Luogo di elaborazione presso la sede operativa.



professionisti

pubblica amministrazione

www.esproprioonline.it - www.territoio.it - www.exeoedizioni.it

effettuato ai sensi dell'art. 20, comma 14, del D.P.R. n. 327 del 2001.

PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> PROVVEDIMENTO --> ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA EMANAZIONE

Sintesi: Il provvedimento di acquisizione del bene occupato senza titolo deve essere notificato al proprietario ed è soggetto a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari a cura dell'Amministrazione procedente: è trasmesso in copia all'ufficio istituito ai sensi dell'art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 327 del 2001, nonché comunicato, entro trenta giorni, alla Corte dei Conti mediante trasmissione di copia integrale.

Estratto: «Affinché l'interesse primario della parte lesa possa essere soddisfatto, deve imporsi all'Amministrazione di rinnovare, entro trenta giorni dalla notificazione della presente sentenza, la valutazione di attualità e prevalenza dell'interesse pubblico all'eventuale acquisizione dei fondi per cui è causa adottando, all'esito di essa, un provvedimento con il quale gli stessi, in tutto o in parte, siano alternativamente:a) acquisiti non retroattivamente al patrimonio indisponibile comunale;b) restituiti, in tutto o in parte, al legittimo proprietario entro novanta giorni, previo ripristino dello stato di fatto esistente al momento dell'apprensione.Nel primo caso il provvedimento di acquisizione:- dovrà specificare se interessa l'intero compendio occupato o solo parte di esso, disponendo la restituzione del fondo rimanente entro novanta giorni, previo ripristino dello stato di fatto esistente al momento dell'apprensione;- dovrà prevedere che, entro il termine di trenta giorni, al proprietario sia corrisposto il valore venale del bene, nonché un indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale forfettariamente liquidato nella misura del dieci per cento del medesimo valore venale;- dovrà recare l'indicazione delle circostanze che hanno condotto all'indebita utilizzazione dell'area e la data dalla quale essa ha avuto inizio e dovrà specificamente motivare sulle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l'emanazione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati ed evidenziando l'assenza di ragionevoli alternative alla loro adozione;- dovrà essere notificato al proprietario e comporterà il passaggio del diritto di proprietà sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute, ovvero del loro deposito effettuato ai sensi dell'art. 20, comma 14, del D.P.R. n. 327 del 2001;- sarà soggetto a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari a cura dell'Amministrazione procedente e sarà trasmesso in copia all'ufficio istituito ai sensi dell'art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 327 del 2001, nonché comunicato, entro trenta giorni, alla Corte dei Conti mediante trasmissione di copia integrale.»

PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> ADOZIONE, DISCREZIONALITÀ --> RESPONSABILITÀ IN CASO DI MANCATA ADOZIONE

Sintesi: E' valutabile la condotta tenuta dalle parti ai fini dell'eventuale riconoscimento della risarcibilità dei nuovi danni cagionati dall'ulteriore protrarsi dell'illegittima occupazione. Gli atti vanno trasmessi alla Procura Regionale della Corte dei Conti per l'accertamento di eventuali profili di responsabilità contabile nei fatti che avranno condotto a questa fase di giudizio.

Estratto: «Resta inteso che i predetti termini, disposti nell'esclusivo interesse della parte ricorrente, potranno essere aumentati su autorizzazione scritta da parte di quest'ultima ed inoltre che tutte le questioni che dovessero insorgere nella fase di conformazione alla presente decisione potranno formare oggetto di incidente di esecuzione e risolte, se del caso, tramite commissario ad acta. La Sezione si riserva, nella sede e con i poteri propri del giudizio di ottemperanza, di valutare la condotta successivamente tenuta dalle parti ai fini dell'eventuale riconoscimento della risarcibilità dei nuovi danni cagionati dall'ulteriore protrarsi della illegittima occupazione. Gli atti andranno poi trasmessi alla Procura Regionale della Corte dei Conti per l'accertamento di eventuali profili di responsabilità contabile nei fatti che avranno condotto a questa fase di giudizio.»

OCCUPAZIONE SENZA TITOLO: ILLECITO PERMANENTE

TAR LOMBARDIA, SEZIONE II MILANO n.391 del 04/02/2015

Relatore: Alberto Di Mario - Presidente: Giovanni Zucchini

PATOLOGIA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA E USURPATIVA --> DISTINZIONE

Sintesi: La giurisprudenza ha ormai chiarito che deve escludersi che la mera trasformazione irreversibile di un suolo con la realizzazione di un'opera pubblica costituisca circostanza idonea a trasferire in capo all'Amministrazione la proprietà delle aree in assenza di un regolare provvedimento di esproprio, e ciò sia nel caso di occupazione del terreno ab origine sine titolo sia nel caso di un'occupazione iniziata in forza di un provvedimento legittimo poi scaduto.

GIUDIZIO --> LEGITTIMAZIONE PASSIVA --> ESPROPRIAZIONE --> DOMANDA RISARCITORIA

Sintesi: Il comportamento della Pubblica Amministrazione che abbia trasformato irreversibilmente un suolo privato costituisce un illecito permanente, al quale consegue l'obbligo del risarcimento del danno per la perdita di possesso e l'obbligo di far cessare l'illegittima compromissione del diritto di proprietà. Essendo quindi l'occupazione illecita del fondo la condotta che fonda il diritto al risarcimento del danno, deve ritenersi che soggetto passivo dell'obbligo risarcitorio sia il possessore dell'area, in quanto è il suo possesso che impedisce al proprietario dell'area di disporre liberamente.

Estratto: «La giurisprudenza ha ormai chiarito che deve escludersi che la mera trasformazione irreversibile di un suolo con la realizzazione di un'opera pubblica costituisca circostanza idonea a trasferire in capo all'Amministrazione la proprietà delle aree in assenza di un regolare provvedimento di esproprio, e ciò sia nel caso di occupazione del terreno ab origine sine titolo sia nel caso di un'occupazione iniziata in forza di un provvedimento legittimo poi scaduto (cfr. sentenze CEDU nei casi Scordino/Italia, Belvedere Alberghiera c/Italia, Prena c/Italia), per cui il comportamento della Pubblica Amministrazione costituisce un illecito permanente, al quale consegue l'obbligo del risarcimento del danno per la perdita di possesso e l'obbligo di far cessare l'illegittima compromissione del diritto di proprietà. Essendo quindi l'occupazione illecita del fondo la condotta che fonda il diritto al risarcimento del danno, deve ritenersi che soggetto passivo dell'obbligo risarcitorio sia il possessore dell'area, in quanto è il suo possesso che impedisce al proprietario dell'area di disporre liberamente.»

PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> PRESCRIZIONE

Sintesi: La mera trasformazione del suolo con la realizzazione di un'opera pubblica non costituisce circostanza idonea a trasferire la proprietà del bene, in assenza di un regolare provvedimento espropriativo; il comportamento della P.A., dunque, costituisce un illecito "permanente" al quale deve conseguire l'obbligo di far cessare l'indebita compromissione del diritto di proprietà del privato mediante la restituzione o il risarcimento del danno. La qualificazione del comportamento dell'Amministrazione come un vero e proprio illecito "permanente" comporta l'imprescrittibilità dell'azione per l'illegittimo impossessamento.

Estratto: «3. Venendo all'eccezione di prescrizione essa è infondata in quanto il ricorrente, chiedendo il risarcimento dei danni, agisce a tutela del diritto di proprietà, sperando un'azione di natura petitoria. La giurisprudenza in merito ha chiarito che la mera trasformazione del suolo con la realizzazione di un'opera pubblica non costituisce circostanza idonea a trasferire la proprietà del bene, in assenza di un regolare provvedimento espropriativo; il comportamento della P.A., dunque, costituisce un illecito "permanente" al quale deve conseguire l'obbligo di far cessare la indebita compromissione del diritto di proprietà del privato mediante la restituzione o il risarcimento del danno (TAR Puglia-Lecce, Sez. I, sentenza 21.06.2013 n. 1500). La qualificazione del comportamento dell'Amministrazione come un vero e proprio illecito "permanente" comporta l'imprescrittibilità dell'azione per l'illegittimo impossessamento (cfr. TAR Sicilia, Catania, Sez. III, 26.04.2013, n. 1199; TAR Puglia, Lecce, Sez. III, 19.06.2013, n. 1423 cit.) e l'obbligo per il Giudice di rivalutare le somme da liquidare, in quanto derivanti da debito di valore. Ne consegue che l'eccezione di prescrizione va respinta.»

PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA

Sintesi: Dovendosi escludere che la mera trasformazione irreversibile di un suolo con la realizzazione di un'opera pubblica costituisca circostanza idonea a trasferire in capo all'Amministrazione la proprietà delle aree in assenza di un regolare provvedimento di esproprio, il comportamento della Pubblica Amministrazione costituisce un illecito permanente, al quale consegue l'obbligo del risarcimento del danno per la perdita di possesso e l'obbligo di far cessare l'illegittima compromissione del diritto di proprietà.

PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> DURATA

Sintesi: Il risarcimento deve operare in relazione all'illegittima occupazione del bene, e deve pertanto coprire le voci di danno per il mancato godimento del bene, dal momento del perfezionamento della fattispecie illecita sino al giorno della sua giuridica regolarizzazione; in particolare, il termine iniziale va identificato in quello in cui l'occupazione dell'area è divenuta illegittima, mentre il termine finale va individuato in quello di restituzione del bene, salva la sua legittima acquisizione, per contratto ovvero con lo strumento di cui all'art. 42 bis d.p.r. n. 327/01.

PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> CRITERI DI CALCOLO --> ART. 42 BIS DPR 327/2001

Sintesi: Il risarcimento del danno per il periodo di occupazione illegittima va quantificato sulla base del criterio normativo di cui all'art. 42 bis comma 3 DPR 327/2001, vale a dire il 5% annuo sul valore dell'area nel periodo considerato.

INTERESSI E RIVALUTAZIONE NELL'ESPROPRIAZIONE --> RIVALUTAZIONE E INTERESSI --> RISARCIMENTO DEL DANNO

Sintesi: Il risarcimento del danno per il periodo di occupazione illegittima è debito di valore. La somma quantificata a tale titolo deve pertanto essere rivalutata; sono inoltre dovuti gli interessi al tasso legale, da calcolarsi sulla base della somma annualmente rivalutata, con applicazione degli indici di rivalutazione dei prezzi al consumo, e ciò sino all'effettivo soddisfo.

Estratto: «4. Venendo all'esame della domanda principale non è contestato dalle parti che, al termine dell'occupazione legittima, l'amministrazione non abbia mai concluso il procedimento espropriativo, iniziato con l'approvazione del progetto e la dichiarazione di pubblica utilità e vi abbia realizzato un tratto autostradale. Dovendosi escludere che la mera trasformazione irreversibile di un suolo con la realizzazione di un'opera pubblica costituisca circostanza idonea a trasferire in capo all'Amministrazione la proprietà delle aree in assenza di un regolare provvedimento di esproprio, e ciò sia nel caso di occupazione del terreno ab origine sine titolo sia nel caso di un'occupazione iniziata in forza di un provvedimento legittimo poi scaduto (cfr. sentenze CEDU nei casi Scordino/Italia, Belvedere Alberghiera c/Italia, Prena c/Italia), il comportamento della Pubblica Amministrazione costituisce un illecito permanente, al quale consegue l'obbligo del risarcimento del danno per la perdita di possesso e l'obbligo di far cessare l'illegittima compromissione del diritto di proprietà. Per quanto attiene al profilo risarcitorio il risarcimento deve operare in relazione all'illegittima occupazione del bene, e deve pertanto coprire le voci di danno per il mancato godimento del bene, dal momento del perfezionamento della fattispecie illecita sino al giorno della sua giuridica regolarizzazione, ossia sino all'effettiva restituzione del bene; ciò salva la possibilità per l'amministrazione di perfezionare valido atto di acquisto del bene (con il consenso dei ricorrenti), ovvero di avvalersi in via postuma dello strumento acquisitivo della proprietà di cui all'art. 42 bis d.p.r. n. 327/01. In particolare, il termine iniziale va identificato in quello in cui l'occupazione dell'area è divenuta illegittima, mentre il termine finale va individuato in quello in cui il proprietario dell'autostrada disporrà la restituzione dell'area, salva la sua legittima acquisizione, per contratto ovvero con lo strumento di cui all'art. 42 bis d.p.r. n. 327/01. Con riferimento a tale contesto temporale, i resistenti vanno condannati in solido a corrispondere ai ricorrenti, a titolo risarcitorio, una somma da quantificare sulla base del criterio normativo di cui all'art. 42 bis co. 3, vale a dire il 5% annuo sul valore dell'area nel periodo considerato. Trattandosi di debito di valore, la somma dovrà essere rivalutata alla data della presente sentenza e sono inoltre dovuti gli interessi al tasso legale, da calcolarsi sulla base della somma annualmente rivalutata, con applicazione degli indici di rivalutazione dei prezzi al consumo, e ciò sino all'effettivo soddisfo.»

IN ASSENZA DI ACQUISIZIONE IL BENE OCCUPATO SENZA TITOLO VA RESTITUITO

TAR PUGLIA, SEZIONE I LECCE n.434 del 04/02/2015

Relatore: Patrizia Moro - Presidente: Antonio Cavallari

GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA DI AREE PRIVATE DA PARTE DELLA PA --> OMESSA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA

Sintesi: E' oramai consolidato l'orientamento che attribuisce alla giurisdizione amministrativa le controversie, anche risarcitorie, che abbiano a oggetto un' occupazione originariamente legittima, e che sia poi divenuta sine titulo a causa del decorso dei termini di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità senza il sopravvenire di un valido decreto di esproprio; ciò perchè in questi casi trattasi non già di meri comportamenti materiali, ma di condotte costituenti espressione di un'azione originariamente riconducibile all'esercizio del potere autoritativo della p.a.

GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA DI AREE PRIVATE DA PARTE DELLA PA --> OCCUPAZIONE LEGITTIMA DIVENUTA ILLEGITTIMA

Sintesi: Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo l'azione con la quale i proprietari di un'area hanno chiesto la restituzione del fondo o, in subordine il risarcimento dei danni, o viceversa, deducendo la sopravvenuta illegittimità degli atti di occupazione, ancorché questi abbiano fatto seguito, in origine, ad una corretta dichiarazione di pubblica utilità (nel caso di specie intervenuta ai sensi dell'art. 1 l. 3 gennaio 1978 n. 1).

GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> INDENNITÀ --> INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE --> CONNESSIONE CON DOMANDA RISARCITORIA

Sintesi: Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la domanda relativa all'indennità di occupazione legittima, senza che l'eventuale connessione tra tale domanda e quella di risarcimento del danno possa giustificare l'attribuzione di entrambe le domande allo stesso giudice, essendo indiscusso in giurisprudenza il principio generale dell'inderogabilità della giurisdizione anche in presenza di motivi di connessione.

Estratto: «2. In punto di giurisdizione devono essere effettuate alcune precisazioni. E' oramai consolidato l'orientamento che attribuisce alla giurisdizione amministrativa le controversie, anche risarcitorie, che abbiano a oggetto un' occupazione originariamente legittima, e che sia poi divenuta sine titulo a causa del decorso dei termini di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità senza il sopravvenire di un valido decreto di esproprio; ciò perchè in questi casi trattasi non già di meri comportamenti materiali, ma di condotte costituenti espressione di un'azione originariamente riconducibile all'esercizio del potere autoritativo della p.a. (cfr. Cons. Stato, Ad. Pl., 22 ottobre 2007, nr. 12; id., 30 luglio 2007, nr. 9; id., 30 agosto 2005, nr. 4; C.g.a.r.s., 10 novembre 2010, nr. 1410; Cons. Stato, sez. IV, 6 novembre 2008, nr. 5498). E' stato anche affermato che rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo l'azione con la quale i proprietari di un'area hanno chiesto la restituzione del fondo o, in subordine il risarcimento dei danni, o viceversa, deducendo la sopravvenuta illegittimità degli atti di occupazione, ancorché questi abbiano fatto seguito, in origine, ad una corretta dichiarazione di pubblica utilità; rientra, invece, nella giurisdizione del giudice ordinario la domanda relativa alla indennità di occupazione legittima, senza che l'eventuale connessione tra tale domanda e quella di risarcimento del danno possa giustificare l'attribuzione di entrambe le domande allo stesso giudice, essendo indiscusso in giurisprudenza il principio generale dell'inderogabilità della giurisdizione anche in presenza di motivi di connessione (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 4 febbraio 2011, n. 804). 2.1. Nella specie, il procedimento sfociato nell'occupazione subita dalle ricorrenti ha avuto la sua origine nell'approvazione del progetto esecutivo con deliberazione di G.M. 953/1991 e nell'ordinanza sindacale 22.6.1992 di autorizzazione all'impresa "F.lli Centonze snc" di occupazione d'urgenza, occupazione poi concretamente avvenuta con verbale di stato di consistenza del

1 settembre 2001. Ai sensi dell'art. 1 l. 3 gennaio 1978 n. 1, l'approvazione di un progetto di opera pubblica equivale ex lege a dichiarazione di pubblica utilità, nonché indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori (C. Stato, sez. V, 23-05-2011, n. 3075), sicché la controversia appartiene alla sfera giurisdizionale del G.A.»

PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> PRESCRIZIONE

Sintesi: Escluso che la realizzazione dell'opera pubblica determini l'acquisizione dell'area alla mano pubblica, il danno da occupazione illegittima si ricollega a una condotta antiggiuridica con carattere permanente, in quanto si protrae nel tempo e dà luogo ad una serie di fatti illeciti, a partire dall'iniziale apprensione del bene, con riferimento a ciascun periodo in relazione al quale si determina la perdita di detti frutti, con la conseguenza che in ogni momento sorge per il proprietario il diritto al risarcimento del danno già verificatosi e nello stesso momento decorre il relativo termine di prescrizione quinquennale.

Sintesi: Muovendosi dal rilievo che neanche il protrarsi dell'occupazione può costituire fattore impeditivo all'esercizio del diritto al risarcimento, deve concludersi nel senso che la prescrizione ricomincia a decorrere da ogni momento dell'illecito permanente (de die in diem); il risultato è che, in assenza di validi atti interruttivi, il diritto al risarcimento deve essere riconosciuto unicamente per i cinque anni di occupazione anteriori alla proposizione dell'azione risarcitoria.

PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> PRESCRIZIONE --> INTERRUZIONE

Sintesi: Muovendosi dal rilievo che neanche il protrarsi dell'occupazione può costituire fattore impeditivo all'esercizio del diritto al risarcimento, deve concludersi nel senso che la prescrizione ricomincia a decorrere da ogni momento dell'illecito permanente (de die in diem); qualora sia stato richiesto il pagamento dell'indennizzo per l'espropriazione, essendo intervenuto tale atto interruttivo, il diritto al risarcimento deve essere riconosciuto unicamente a partire dal quinquennio anteriore al suddetto atto interruttivo.

Estratto: «2.3. Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa civica deve precisarsi quanto segue. Escluso che la realizzazione dell'opera pubblica determini l'acquisizione dell'area alla mano pubblica, secondo l'indirizzo giurisprudenziale, cui il Collegio ritiene di aderire (Cfr. Cass. civ., sez. I, 7 marzo 2011, nr. 5381; Cons. Stato, sez. IV, 2 agosto 2011, nr. 4590), il danno da occupazione illegittima si ricollega a una condotta antiggiuridica con carattere permanente, in quanto si protrae nel tempo e dà luogo ad una serie di fatti illeciti, a partire dall'iniziale apprensione del bene, con riferimento a ciascun periodo in relazione al quale si determina la perdita di detti frutti, con la conseguenza che in ogni momento sorge per il proprietario il diritto al risarcimento del danno già verificatosi e nello stesso momento decorre il relativo termine di prescrizione quinquennale; pertanto, il diritto al risarcimento dei danni rimane colpito dalla prescrizione per il periodo anteriore al quinquennio precedente la proposizione della domanda, anche qualora i frutti vengano richiesti secondo il criterio dell'attribuzione degli interessi compensativi sulla somma corrispondente al valore venale dell'immobile. Difatti, muovendosi dal rilievo che neanche il protrarsi dell'occupazione può costituire fattore impeditivo all'esercizio del diritto al risarcimento, deve concludersi nel senso che la prescrizione ricomincia a decorrere da ogni momento dell'illecito permanente (de die in diem); il risultato è che, in assenza di validi atti interruttivi, il diritto al risarcimento deve essere riconosciuto unicamente per i cinque anni di occupazione anteriori alla proposizione dell'azione risarcitoria. Nella specie, con nota protocollata in data 9.5.2002, la ricorrente ha richiesto al Comune di Carovigno il pagamento dell'indennizzo per l'espropriazione, sicché, essendo intervenuto tale atto interruttivo, il diritto al risarcimento deve essere riconosciuto unicamente a partire dal quinquennio anteriore al suddetto atto interruttivo.»

PATOLOGIA --> RESTITUTIO IN INTEGRUM --> LIMITI --> REALIZZAZIONE DELL'OPERA

Sintesi: L'istituto dell'occupazione acquisitiva o appropriativa è stato messo in discussione dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, che lo ha ritenuto non aderente alla Convenzione europea in quanto un comportamento illecito o illegittimo non può essere posto a base dell'acquisto di un diritto, per cui l'accessione invertita contrasta con il principio di legalità, inteso come preminenza del diritto sul fatto; ne consegue che la realizzazione dell'opera pubblica non costituisce di per se impedimento alla restituzione dell'area illegittimamente espropriata.

Estratto: «3. Superate le questioni pregiudiziali può ora passarsi a esaminare il merito del ricorso, il quale è fondato.3.1. Secondo la meno recente giurisprudenza della Corte di Cassazione (tra le ultime di quell'orientamento: Sez. Un. Civili, 23 maggio 2008 , n. 13358) "si ha occupazione acquisitiva o appropriativa quando il fondo occupato nell'ambito di una procedura espropriativa ha subito una irreversibile trasformazione in esecuzione di un'opera di pubblica utilità senza che sia intervenuto il decreto di esproprio o altro atto idoneo a produrre l'effetto traslativo della proprietà. In tale ipotesi il trasferimento del diritto di proprietà in capo alla mano pubblica si realizza con l'irreversibile trasformazione del fondo - con destinazione ad opera pubblica o di uso pubblico - ed il proprietario di esso può chiedere unicamente la tutela per equivalente, cioè il risarcimento del danno. Infatti è dal momento dell'irreversibile trasformazione del bene e della sua destinazione ad opera pubblica che si verifica l'estinzione del diritto di proprietà in capo al titolare ed il contestuale acquisto dello stesso diritto, a titolo originario, da parte dell'ente pubblico." Tale orientamento è stato messo in discussione dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, che lo ha ritenuto non aderente alla Convenzione europea (sent. 30 maggio 2000, rich. n. 24638/94, Carbonara e Ventura, e 30 maggio 2000, rich. n. 31524/96, Società Belvedere Alberghiera) in quanto un comportamento illecito o illegittimo non può essere posto a base dell'acquisto di un diritto, per cui l'accessione invertita contrasta con il principio di legalità, inteso come preminenza del diritto sul fatto; ne consegue che la realizzazione dell'opera pubblica non costituisce di per se impedimento alla restituzione dell'area illegittimamente espropriata.»

PATOLOGIA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA E USURPATIVA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA O ACQUISITIVA --> NON ESISTE

Sintesi: E' ormai consolidato in giurisprudenza il principio per cui la realizzazione di un'opera pubblica su fondo illegittimamente occupato, ovvero legittimamente occupato ma non espropriato nei termini di legge, non è di per sé in grado di determinare il trasferimento della proprietà del bene a favore della Amministrazione: deve infatti ritenersi ormai superato l'orientamento che riconnetteva alla costruzione dell'opera pubblica e all'irreversibile trasformazione del fondo che a essa conseguiva effetti preclusivi o limitativi della tutela in forma specifica del privato, dovendo invece affermarsi che la suddetta trasformazione su fondo illegittimamente occupato integra un mero fatto non in grado di assurgere a titolo d'acquisto.

PATOLOGIA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> ABDICAZIONE --> INAMMISSIBILITÀ

Sintesi: Il diritto di proprietà non può essere fatto oggetto di atti abdicativi e quindi anche la richiesta di risarcimento formulata dal privato, finalizzata a ottenere il mero controvalore del fondo compromesso dalla realizzazione dell'opera pubblica, ancorché interpretata quale manifestazione della volontà di rinunciare alla proprietà del fondo, non può valere a determinare in capo al privato la perdita di proprietà del fondo illegittimamente occupato dall'opera pubblica.

PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> RESTITUZIONE DEL BENE

Sintesi: E' ormai consolidato in giurisprudenza il principio per cui la realizzazione di un'opera pubblica su fondo illegittimamente occupato, ovvero legittimamente occupato ma non espropriato nei termini di legge, non è di per sé in grado di determinare il trasferimento della proprietà del bene a favore dell'Amministrazione; in tali casi solo un formale atto di acquisizione del fondo riconducibile a un negozio giuridico, ovvero al provvedimento ex art. 42 bis D.P.R. 327/01 può precludere la restituzione del bene: di guisa che in assenza di un tale atto è obbligo primario dell'Amministrazione quello di restituire il fondo illegittimamente appreso.

GIUDIZIO --> DOMANDA --> RISARCITORIA --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE O IN FORMA SPECIFICA --> CONDIZIONI

Sintesi: E' ormai consolidato in giurisprudenza il principio per cui la realizzazione di un'opera pubblica su fondo illegittimamente occupato, ovvero legittimamente occupato ma non espropriato nei termini di legge, non è di per sé in grado di determinare il trasferimento della proprietà del bene a favore della Amministrazione; mantenendo il privato la proprietà di questo ultimo, egli non ha alcun titolo per chiedere un risarcimento commisurato alla perdita della proprietà del fondo, potendo invece agire per la restituzione di esso e per il risarcimento del danno conseguente al mancato godimento del bene durante il periodo di occupazione illegittima.

Estratto: «Quanto all'orientamento giurisprudenziale formatosi di recente sul punto, è ormai consolidato in giurisprudenza il principio per cui la realizzazione di un'opera pubblica su fondo illegittimamente occupato, ovvero legittimamente occupato ma non espropriato nei termini di legge, non è di per sé in grado di determinare il trasferimento della proprietà del bene a favore della Amministrazione: deve infatti ritenersi ormai superato l'orientamento che riconnetteva alla costruzione dell'opera pubblica e alla irreversibile trasformazione del fondo che a essa conseguiva effetti preclusivi o limitativi della tutela in forma specifica del privato, dovendo invece affermarsi che la suddetta trasformazione su fondo illegittimamente occupato integra un mero fatto non in grado di assurgere a titolo d'acquisto (TAR Puglia-Bari sez. III n. 2131/08; TAR Puglia-Bari sez. I n. 3402/2010, confermata da C.d.S. sez. IV n. 4590/2011; C.d.S. sez. IV n. 4970/2011; C.d.S. sez. IV n. 3331/11). Il diritto di proprietà, d'altro canto, non può essere fatto oggetto di atti abdicativi (TAR Puglia-Bari sez. III n. 2131/08, par. 6.1.2), e quindi anche la richiesta di risarcimento formulata dal privato, finalizzata a ottenere il mero controvalore del fondo compromesso dalla realizzazione dell'opera pubblica, ancorché interpretata quale manifestazione della volontà di rinunciare alla proprietà del fondo, non può valere a determinare in capo al privato la perdita di proprietà del fondo illegittimamente occupato dall'opera pubblica. Discende da quanto sopra che in tali casi solo un formale atto di acquisizione del fondo riconducibile a un negozio giuridico, ovvero al provvedimento ex art. 42 bis D.P.R. 327/01 può precludere la restituzione del bene: di guisa che in assenza di un tale atto è obbligo primario della Amministrazione quello di restituire il fondo illegittimamente appreso (C.d.S. n. 4970/2011). Correlativamente, mantenendo il privato la proprietà di questo ultimo, egli non ha alcun titolo per chiedere un risarcimento commisurato alla perdita della proprietà del fondo, potendo invece agire per la restituzione di esso e per il risarcimento del danno conseguente al mancato godimento del bene durante il periodo di occupazione illegittima. (TAR Puglia-Bari sez. II n. 2131/08).»

PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> CRITERI DI CALCOLO --> ART. 42 BIS DPR 327/2001

Sintesi: In assenza di un accordo per la cessione volontaria della proprietà dei fondi occupati o di un atto di acquisizione del fondo, perdurando il diritto di proprietà del privato deve riconoscersi il risarcimento del danno per la perdita della disponibilità dell'area per il periodo di occupazione illegittima. Per l'ammontare del danno, dovrà farsi riferimento all'art.42 bis del D.P.R. 327/2001.

Estratto: «3.2. Tanto premesso, va rilevato che nel caso sottoposto alla attenzione del Collegio non risulta che fra l'amministrazione comunale e la ricorrente si sia addivenuti alla sottoscrizione di un accordo per la cessione volontaria della proprietà dei fondi occupati, né risulta che vi sia stato un atto di acquisizione del fondo. Sotto un primo aspetto, perdurando il diritto di proprietà delle ricorrenti sui terreni indicati in ricorso, deve riconoscersi, fermo restando il potere dell'Amministrazione di attivare la procedura prevista dal citato art. 42 bis del D.P.R. n. 327 del 2001, il risarcimento del danno per la perdita della disponibilità dell'area per il periodo di occupazione illegittima. 3.4. Per l'ammontare del danno, dovrà farsi riferimento all'art.42 bis del D.P.R. 327/2001 il quale dopo aver disposto al 1° comma che "Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfettariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene", al 3° comma prevede che "Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, l'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale di cui al comma 1 è determinato in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell'articolo 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7. Per il periodo di occupazione senza titolo è computato a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno, l'interesse del cinque per cento annuo sul valore determinato ai sensi del presente comma".»

PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> CONDIZIONI

Sintesi: Nella recente sentenza n. 993 del 3 marzo 2014 il Consiglio di Stato (Sez. IV), è pervenuto alla conclusione che il presupposto dell'esercizio del potere ablatorio ex art. 42 bis DPR 327/2001 è costituito dal pregresso cattivo uso dell'ordinario potere espropriativo, al quale sopravvive l'esigenza dell'amministrazione di continuare a trattenere il bene in considerazione della perdurante utilizzazione nell'interesse pubblico.

PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> INDENNIZZO/RISARCIMENTO --> NECESSARIO

Sintesi: Nella recente sentenza n. 993 del 3 marzo 2014 il Consiglio di Stato (Sez. IV), è pervenuto alla conclusione che quello di cui all'art. 42 bis DPR 327/2001 è potere "rimediale", che "abbisogna, per legittimarsi e giustificarsi anche dal punto di vista costituzionale, del previo ed integrale ristoro del pregiudizio inferito, ancor prima che della pur necessaria dimostrazione dell'interesse pubblico al perdurante utilizzo dell'immobile".

PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> INDENNIZZO/RISARCIMENTO

Sintesi: Nella recente sentenza n. 993 del 3 marzo 2014 il Consiglio di Stato (Sez. IV), esaminati funditus i molteplici aspetti della nuova acquisizione sanante, è pervenuto alla conclusione che al di là del nomen iuris adoperato, l'"indennizzo" costituisce un "risarcimento del danno cagionato da fatto illecito della PA", in quanto la circostanza che sia il legislatore a dettare espressamente ed analiticamente i criteri per la liquidazione del risarcimento non può valere a tramutare l'obbligazione risarcitoria in obbligazione indennitaria.

PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE O IN FORMA SPECIFICA --> POTERI DEL GIUDICE --> CONDANNA GENERICA A PROVVEDERE

Sintesi: In considerazione delle possibili sentenze di condanna rimesse al G.A. ex art. 34 c.p.a., in ipotesi di occupazione divenuta senza titolo, la condanna dell'Amministrazione va limitata alla declaratoria dell'obbligo generico di provvedere ai sensi dell'art. 42 bis DPR 327/2001, rimanendo, quindi, impregiudicata la discrezionale valutazione in ordine agli interessi in conflitto da parte della p.a. la quale, in mancanza anche di una cessione bonaria dei suoli con contestuale accordo per il ristoro dei danni derivanti dall'occupazione illegittima, ove ritenga di non restituire il fondo ai legittimi proprietari previa riduzione nel pristino stato, potrà in via alternativa disporre la sua acquisizione.

Estratto: «3.5. Sotto altro profilo, quanto alla richiesta di restituzione dell'area illegittimamente occupata deve specificarsi quanto segue. Nell'attuale quadro normativo, l'Amministrazione ha l'obbligo giuridico di far venir meno la occupazione sine titolo e cioè deve adeguare la situazione di fatto a quella di diritto, disponendo la restituzione del terreno ai legittimi titolari, demolendo quanto realizzato e disponendo la riduzione in pristino, oppure deve attivarsi perché vi sia un titolo di acquisto dell'area (v. Cons. Stato n. 2559/2013 cit.). Nella recente sentenza n. 993 del 3 marzo 2014 il Consiglio di Stato (Sez. IV), esaminati funditus i molteplici aspetti della nuova acquisizione sanante e nel richiamare le esigenze di certezza dell'ordinamento e di effettività della tutela giurisdizionale, è pervenuto, per quanto qui rileva, alle seguenti conclusioni: - il presupposto dell'esercizio di siffatto potere ablatorio è costituito dal pregresso cattivo uso dell'ordinario potere espropriativo, al quale sopravvive l'esigenza dell'amministrazione di continuare a trattenere il bene in considerazione della perdurante utilizzazione nell'interesse pubblico; - quello di cui all'art. 42 bis è potere "rimediale", che "abbisogna, per legittimarsi e giustificarsi anche dal punto di vista costituzionale, del previo ed integrale ristoro del pregiudizio inferito, ancor prima che della pur necessaria dimostrazione dell'interesse pubblico al perdurante utilizzo dell'immobile"; - al di là del nomen iuris adoperato, l'"indennizzo" costituisce un "risarcimento del danno cagionato da fatto illecito della PA", in quanto "la circostanza che sia il legislatore a dettare espressamente ed analiticamente i criteri per la liquidazione del risarcimento non può valere a tramutare l'obbligazione risarcitoria in obbligazione indennitaria (ossia in obbligazione da atto lecito), valendo piuttosto ad evidenziare il carattere pregnante dell'illecito pregresso, tanto da reclamare non solo un integrale ristoro patrimoniale (costituito dalla corresponsione di una somma pari al valore venale, e tale anche da elidere i danni da sottrazione del possesso in forza dell'illecita occupazione) ma anche il ristoro del pregiudizio non patrimoniale". Ne discende, in considerazione delle possibili sentenze di condanna rimesse al G.A. ex art. 34 c.p.a., che la condanna dell'Amministrazione va limitata alla declaratoria dell'obbligo generico di provvedere ai sensi del citato art. 42 bis, alla cui applicabilità nel caso in esame non sussistono impedimenti normativi (in tal senso, Cons. Stato, Sez. IV, 16 marzo 2012, n. 1514; T.A.R. Lazio, Sez. I ter, 10 dicembre 2013, n. 10615), rimanendo, quindi, impregiudicata la discrezionale valutazione in ordine agli interessi in conflitto da parte del Comune il quale, in mancanza anche di una cessione bonaria dei suoli con contestuale accordo per il

ristoro dei danni derivanti dall'occupazione illegittima, ove ritenga di non restituire il fondo ai legittimi proprietari previa riduzione nel pristino stato, potrà in via alternativa disporre la sua acquisizione.»

PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> EFFETTO ACQUISITIVO --> CONDIZIONE SOSPENSIVA

Sintesi: Nell'eventualità che l'Amministrazione si determini ad adottare il provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis DPR 327/2001, l'effetto traslativo della proprietà opererà dalla data dell'adozione del provvedimento stesso, sotto condizione sospensiva del pagamento del prezzo o del suo versamento presso la Cassa Depositi e Prestiti.

PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> INDENNIZZO/RISARCIMENTO --> NECESSARIO

Sintesi: Nell'eventualità che l'Amministrazione si determini ad adottare il provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis DPR 327/2001, il predetto provvedimento dovrà contenere la liquidazione delle somme dovute da quantificarsi secondo i seguenti criteri fissati dall'art. 34, c. 4, c.p.a., applicabile in assenza di espressa opposizione delle parti e in applicazione del cit. art.42 bis.

Estratto: «Nell'eventualità che il Comune si determini ad adottare il provvedimento di acquisizione, l'effetto traslativo della proprietà opererà dalla data dell'adozione del provvedimento stesso, sotto condizione sospensiva del pagamento del prezzo o del suo versamento presso la Cassa Depositi e Prestiti. Il predetto provvedimento dovrà, altresì, contenere la liquidazione delle somme dovute alle ricorrenti, da quantificarsi secondo i seguenti criteri fissati dall'art. 34, c. 4, c.p.a., applicabile in assenza di espressa opposizione delle parti e in applicazione dell'art.42 bis Dpr 327/2001 ossia: Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfettariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene. Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, l'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale di cui al comma 1 è determinato in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità tenuto conto della destinazione urbanistica o meno dei terreni (comma 1, ultimo periodo, e comma 3 dell'art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001);»

PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> PROVVEDIMENTO --> CONTENUTO

Sintesi: Il provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis DPR 327/2001, deve recare l'indicazione delle circostanze che hanno condotto all'indebita utilizzazione dell'area e se possibile la data dalla quale essa ha avuto inizio, deve essere specificamente motivato in riferimento alle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l'emanazione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati ed evidenziando l'assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione; nell'atto è liquidato l'indennizzo di cui al comma 1 e ne è disposto il pagamento entro il termine di trenta giorni.

PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> PROVVEDIMENTO --> ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA EMANAZIONE

Sintesi: Il provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis DPR 327/2001, deve essere notificato al proprietario e comporta il passaggio del diritto di proprietà sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 1, ovvero del loro deposito effettuato ai sensi dell'articolo 20, comma 14; è soggetto a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari a cura dell'amministrazione procedente ed è trasmesso in copia all'ufficio istituito ai sensi dell'articolo 14, comma 2.

PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> INDENNIZZO/RISARCIMENTO --> DEPOSITO PRESSO LA CASSA DDPP

Sintesi: Le somme quantificate ex art. 42 bis DPR 327/2001 se non accettate dagli interessati, devono essere depositate presso la Cassa depositi e prestiti (comma 4, ultimo periodo, art. 42 bis D.P.R. n.

327/2001).

Estratto: «Il provvedimento di acquisizione, recante l'indicazione delle circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell'area e se possibile la data dalla quale essa ha avuto inizio, deve essere specificamente motivato in riferimento alle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l'emanazione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati ed evidenziando l'assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione; nell'atto è liquidato l'indennizzo di cui al comma 1 e ne è disposto il pagamento entro il termine di trenta giorni. L'atto deve essere notificato al proprietario e comporta il passaggio del diritto di proprietà sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 1, ovvero del loro deposito effettuato ai sensi dell'articolo 20, comma 14; è soggetto a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari a cura dell'amministrazione procedente ed è trasmesso in copia all'ufficio istituito ai sensi dell'articolo 14, comma 2.- le somme così quantificate, se non saranno accettate dagli interessati, dovranno essere depositate presso la Cassa depositi e prestiti (comma 4, ultimo periodo, art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001).»

COMPETENTE AD EMANARE IL PROVVEDIMENTO ACQUISITIVO EX ART. 42 BIS TU È L'AUTORITÀ ESPROPRIANTE

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.564 del 05/02/2015

Relatore: Raffaele Potenza - Presidente: Paolo Numerico

PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> COMPETENZA -->
CONCORSO DI PIÙ ENTI

Sintesi: Il provvedimento ablativo ex art. 43 del testo unico approvato col d.P.R. n. 327 del 2001 (sostituito poi dal 42-bis che ha riprodotto l'acquisizione sanante), è rimesso all'autorità preposta alle espropriazioni. L'Ente che in base ad accordo di programma non sia Autorità espropriante, non può pertanto essere chiamato a disporre l'acquisizione del bene occupato senza titolo.

Estratto: «Appare evidente al Collegio, quindi, che la posizione della Regione non comprendeva alcuna potestà espropriativa al cui cattivo uso fosse poi legittimante ricollegabile un obbligo risarcitorio. Per contro, dallo stesso Accordo emerge (ed è ammesso dallo stesso Comune a p.5 della memoria 24.11.2014) che la posizione di autorità tenuta agli atti espropriativi era rivestita dalla locale amministrazione di Marcianise, in quanto autorità espropriante, avendo proceduto all'occupazione d'urgenza ed essendo competente altresì ad emanare quel decreto di esproprio, il cui ritardo oltre il termine ha originato le pretese azionate da parte dei proprietari interessati.b).- Quanto alla questione dell'autorità cui nella fattispecie compete l'emanazione del provvedimento ablativo sanante, il Collegio osserva che la Sezione ha da tempo espresso l'orientamento (dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi) per cui il provvedimento ablativo ex art. 43 del testo unico approvato col d.P.R. n. 327 del 2001 (sostituito poi dal 42-bis che ha riprodotto l'acquisizione sanante), è rimesso all'autorità preposta alle espropriazioni (v. Cons. di Stato, sez. IV, n.3752/2007 e prima ancora, a.p. n. 2/2005). Anche su questo punto la posizione della Regione emergente dall'Accordo preclude dunque che essa possa essere chiamata a disporre l'acquisizione, sicchè l'appello della Regione è meritevole di accoglimento.»

LEGITTIMO L'ESPROPRIO DI MINOR SUPERFICIE DI QUELLA ORIGINARIAMENTE PREVISTA

TAR PIEMONTE, SEZIONE I n.258 del 06/02/2015
Relatore: Ariberto Sabino Limongelli - Presidente: Lanfranco Balucani

PROCEDURA --> CONTRADDITTORIO --> PROGETTAZIONE --> DOPO L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO --> CONDIZIONE SOSPENSIVA

Sintesi: Se è vero che, a rigore, la comunicazione di avvio del procedimento e l'acquisizione delle osservazioni dei privati deve precedere, e non seguire, l'approvazione del progetto definitivo, tuttavia deve ritenersi sostanzialmente garantita la partecipazione al procedimento qualora l'Amministrazione abbia espressamente subordinato l'efficacia del progetto definitivo all'espletamento del giusto procedimento nei confronti dei diretti interessati e abbia quindi formalmente informato quest'ultimi dell'avvio del procedimento ed invitato gli stessi a presentare le proprie osservazioni, puntualmente controdedotte.

Estratto: «2.1. Ritiene il collegio che tali censure, di natura meramente formalistica e sostanzialmente pretestuose, non possano essere condivise. Nella procedura in esame, infatti, non solo il progetto definitivo dell'opera pubblica è stato approvato sotto l'espressa condizione sospensiva che fosse immediatamente attivato il "giusto procedimento" volto ad acquisire le osservazioni dei privati interessati, ma nei giorni immediatamente successivi a tale approvazione condizionata, i proprietari delle aree interessate dal tracciato dell'infrastruttura stradale sono stati formalmente informati dall'amministrazione dell'avvio del procedimento ed invitati a presentare le proprie osservazioni; osservazioni che gli stessi hanno presentato e che sono state esaminate dall'amministrazione e analiticamente confutate in sede di approvazione del progetto esecutivo. 2.2. E' vero che, a rigore, la comunicazione di avvio del procedimento e l'acquisizione delle osservazioni dei privati avrebbero dovuto precedere, e non seguire, l'approvazione del progetto definitivo; tuttavia pare al collegio che, nei termini in cui si è concretamente articolato, il procedimento in esame abbia nella sostanza consentito agli interessati di far valere in sede procedimentale le proprie osservazioni, in tempo ancora utile per poter incidere sul medesimo in senso a sé favorevole. E tali osservazioni (in parte concernenti il termine per proporre osservazioni, in parte concernenti il merito tecnico dell'intervento) sono state puntualmente confutate dalla giunta provinciale con il provvedimento con cui ha approvato il progetto esecutivo dell'opera, attraverso considerazioni giuridicamente fondate ed esenti, quanto al merito tecnico dell'intervento, da vizi macroscopici di travisamento del fatto, illogicità o irragionevolezza, unici vizi sindacabili da questo giudice. Su tali profili si tornerà più approfonditamente in occasione dell'esame del terzo motivo del terzo ricorso per motivi aggiunti (punto 6 della presente decisione). 2.3. Alla luce di tali considerazioni, ritiene il collegio che l'amministrazione provinciale abbia sostanzialmente garantito ai ricorrenti la partecipazione al procedimento espropriativo qui in esame, tanto più che l'efficacia del progetto definitivo (al cui procedimento i ricorrenti lamentano di non essere stati invitati a partecipare) è stata espressamente subordinata dall'amministrazione all'espletamento del giusto procedimento nei confronti dei diretti interessati.»

PROCEDURA --> CONTRADDITTORIO --> OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI --> CONTRODEDUZIONI --> COMPETENZA

Sintesi: Legittimamente possono essere delegati all'organo dirigenziale poteri meramente istruttori concernenti l'esame e la valutazione delle osservazioni presentate dagli interessati, volti all'acquisizione e alla predisposizione di una proposta di controdeduzioni e tali controdeduzioni siano quindi successivamente riprodotte nella motivazione del provvedimento con cui è approvato il progetto e quindi formalmente approvate dalla competente giunta, a cui, pertanto, va imputato, nella forma e nella sostanza, il provvedimento conclusivo della sequenza procedimentale.

Estratto: «Infondati sono, peraltro, anche i restanti motivi dedotti nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti. 3. La censura dedotta con il secondo motivo del ricorso introduttivo attiene all'asserita illegittimità della delega conferita (nel dispositivo del provvedimento di approvazione del progetto definitivo) dalla giunta provinciale all'organo dirigenziale per l'esame e la valutazione delle osservazioni presentate dagli interessati; i ricorrenti lamentano l'incompetenza dell'organo dirigenziale a svolgere valutazioni che attengono all'esercizio dei poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo di competenza della giunta. 3.1. Osserva il collegio che la censura è infondata, dal momento che all'organo dirigenziale sono stati delegati poteri meramente istruttori, volti all'acquisizione e alla predisposizione di una proposta di

controdeduzioni. 3.2. Tali controdeduzioni sono state successivamente riprodotte nella motivazione del provvedimento con cui è stato approvato il progetto esecutivo e formalmente approvate dalla competente giunta, a cui, pertanto, va imputato, nella forma e nella sostanza, il provvedimento conclusivo della sequenza procedimentale.»

PROCEDURA --> PROVVEDIMENTO --> ESECUTIVITÀ

Sintesi: L'art. 134 comma 4, 18 agosto 2000 n. 267, nella parte in cui dispone che nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio comunale o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti, è norma che tende a salvaguardare l'effettività di quanto deciso dall'organo politico nelle more della pubblicazione dell'atto, al fine di evitare uno spazio temporale (dal giorno della deliberazione a quello dell'effettiva pubblicazione) che potrebbe tradire l'obiettivo della delibera medesima in modo deleterio per il pubblico interesse di volta in volta perseguito.

Sintesi: La clausola d'immediata eseguibilità dipende da una scelta discrezionale dell'amministrazione, correlata al requisito dell'urgenza. L'eventuale difetto di motivazione del requisito dell'urgenza non determina, in ogni caso, l'illegittimità dell'intero provvedimento, ma solo il differimento degli effetti giuridici del provvedimento al decorso del termine di dieci giorni dalla sua pubblicazione.

Estratto: «4.1. L'art. 134 comma 4, 18 agosto 2000 n. 267, nella parte in cui dispone che nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio comunale o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti, è norma che tende a salvaguardare l'effettività di quanto deciso dall'organo politico nelle more della pubblicazione dell'atto, al fine di evitare uno spazio temporale (dal giorno della deliberazione a quello dell'effettiva pubblicazione) che potrebbe tradire l'obiettivo della delibera medesima in modo deleterio per il pubblico interesse di volta in volta perseguito, così eliminando l'«effetto annuncio» connaturato all'ordinaria regola di cui al terzo comma dell'art. 134 (in base alla quale la delibera diventa ordinariamente esecutiva solo trascorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione). 4.2. La clausola di immediata eseguibilità dipende da una scelta discrezionale dell'amministrazione, correlata al requisito dell'urgenza. 4.3. L'eventuale difetto di motivazione del requisito dell'urgenza non determina, in ogni caso, l'illegittimità dell'intero provvedimento, ma solo il differimento degli effetti giuridici del provvedimento al decorso del termine di dieci giorni dalla sua pubblicazione, senza quindi arrecare alcuna concreta utilità alla parte ricorrente.»

PROCEDURA --> CONTRADDITTORIO --> OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI --> CONTRODEDUZIONI --> CONGRUITÀ

Sintesi: E' principio condiviso quello per cui non sussiste alcun dovere per l'Amministrazione di analitica disamina motivata di ciascun apporto pervenuto dagli interessati in ordine al tracciato e alla caratteristiche di un'opera pubblica, essendo sufficiente la motivazione anche succinta e non riferita a tutte le controdeduzioni, sicché, laddove le osservazioni presentate dai privati siano acquisite al procedimento e tenute presenti dall'Amministrazione ai fini del processo decisionale, non può riconoscersi alcun rilievo invalidante alla mancanza di una confutazione analitica dei singoli punti oggetto del contraddittorio.

Estratto: «6.1. E' principio condiviso quello per cui nel procedimento avente ad oggetto l'espropriazione per pubblica utilità di aree non sussiste alcun dovere per l'Amministrazione di analitica disamina motivata di ciascun apporto pervenuto dagli interessati in ordine al tracciato e alla caratteristiche di un'opera pubblica, essendo sufficiente la motivazione anche succinta e non riferita a tutte le controdeduzioni, sicché, laddove le osservazioni presentate dai privati, ai sensi dell'art. 10, l. 7 agosto 1990, n. 241, siano acquisite al procedimento e tenute presenti dall'Amministrazione ai fini del processo decisionale, non può riconoscersi alcun rilievo invalidante alla mancanza di una confutazione analitica dei singoli punti oggetto del contraddittorio (Consiglio di Stato, sez. IV, 28/10/2013, N. 5189).6.2. Peraltro, nel caso di specie, dalla lettura degli atti del procedimento amministrativo, ed in particolare dalla motivazione del provvedimento con cui è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera pubblica, si evince che la giunta provinciale ha esaminato compiutamente le osservazioni dei ricorrenti e le ha confutate con motivazione analitica e diffusa.»

PROCEDURA --> CONTRADDITTORIO --> PUBBLICA UTILITÀ --> PROROGA

Sintesi: La giurisprudenza ha chiarito che, benché la proroga dei termini fissati dalla dichiarazione di